

COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

Piazza Comitato 1860 n° 26

→ 091/8711322

www.comune.misilmeri.pa.it

Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n° 17 del 10 MAR. 2020

OGGETTO: D.P.C.M. del 09/03/2020. Misure di contenimento da COVID19 c.d. corona Virus
Sospensione del mercato settimanale del giovedì fino al 3 aprile 2020

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica SUE/SUAP

Visto:

- il D.P.C.M. del 08/03/2020 avente come oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)*" che all'art. 1 lettera a) stabilisce di:

"a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;"

- il D.P.C.M. del 09/03/2020 avente come oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)*" che all'art. 1 comma 2 recita:

"2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico."

- l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e le competenze assegnate al Sindaco in materia di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

- il vigente "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.76 del 7.11.2000 e aggiornato e coordinato con le modifiche successivamente introdotte con la deliberazione della Commissione straordinaria n.96 del 24.8.2004 e con la deliberazione della Commissione straordinaria n. 16 del 10/02/2005 che all'art. 29 comma 1 recita:

"Il Sindaco, con apposita ordinanza, può porre limiti e divieti all'esercizio del commercio in forma itinerante, per motivi di viabilità, per motivi igienico sanitari o per ragioni di pubblico interesse"

Ritenuto che le modalità di svolgimento del mercato settimanale non garantiscono quanto stabilito all'art. 1 lettera o) del D.P.C.M. 08/03/2020 ovvero un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori;

Ritenuto di conseguenza di dovere procedere alla sospensione immediata e fino al 3/4/2020, con l'obiettivo tassativo di evitare assembramenti di persone, delle attività del mercato settimanale che si effettua di norma il giovedì mattina;

PROPONE


- di ordinare la sospensione immediata e fino al 3/4/2020 delle attività del mercato settimanale che si effettua di norma il giovedì mattina, con l'obiettivo tassativo di evitare spostamenti non motivati all'interno del territorio e assembramenti di persone;

- di trasmettere l'ordinanza ai messi comunali affinché sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente;

- di trasmettere l'ordinanza alla Polizia locale di Misilmeri per la notifica agli operatori del mercato settimanale e per le verifiche di competenza;

di trasmettere l'ordinanza alla Prefettura di Palermo e alla Stazione dei Carabinieri di Misilmeri per opportuna conoscenza;

Il Funzionario Responsabile dell'Area Urbanistica
f.to arch. Giuseppe Lo Bocciano



IL SINDACO

VISTA E CONDIVISA LA SUPERIORE PROPOSTA

VISTO L'ART. 50 DEL DLGS 267/00 T.U.E.L.;

VISTO L'ART. 29 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE"

ORDINA

la sospensione immediata e fino al 3/4/2020 delle attività del mercato settimanale che si effettua di norma il giovedì mattina, con l'obiettivo tassativo di evitare spostamenti non motivati all'interno del territorio e assembramenti di persone;

AVVERTE

che il mancato rispetto dell'ordinanza comporta la sospensione dell'attività;

La presente ordinanza viene trasmessa alla Polizia locale di Misilmeri per la notifica agli operatori del mercato settimanale e per le verifiche di competenza;

La presente ordinanza viene trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Misilmeri per opportuna conoscenza;

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al messo notificatore per l'affissione all'Albo Pretorio di questo Ente;

La stessa ordinanza viene trasmessa al Funzionario Responsabile dell'Area 3 per la pubblicazione in homepage sul sito istituzionale dell'Ente.

La presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Palermo per opportuna conoscenza.

PEC: prefettura.prefpa@pec.interno.it

L'amministrazione competente è il Comune di Misilmeri.

Gli atti relativi al presente procedimento sono reperibili e consultabili presso l'Area 4 Urbanistica.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione ricorso giurisdizionale al T.A.R. territorialmente competente e/o entro il termine di 120 (centoventi) giorni ricorso al Presidente della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, li 10/03/2020

IL SINDACO

f.to Dott. Rosalia Stadarelli
